



Legge di Bilancio 2023

L. 29 dicembre 2022, n. 197 art. 1, comma 74 lett. A PROROGA MORATORIE

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER I MUTUI PRIMA CASA
Fondo Gasparrini



CHI PUÒ RICHIEDERE LA SOSPENSIONE?



LAVORATORI DIPENDENTI

Sezione Ordinaria (Non scade)



AUTONOMI-LIBERI PROFESSIONISTI DITTE INDIVIDUALI e ARTIGIANE

Sezione in deroga - Scadenza 31/12/2023

DESTINATARI - LIBERI PROFESSIONISTI

Definizione

Per libero professionista si intende un soggetto iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto da Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 14/01/2013 n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.

DESTINATARI - LAVORATORI AUTONOMI

Definizione

Per lavoratore autonomo si intende il lavoratore iscritto alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della Legge 8/8/1995 n. 335.

OPERAZIONI SOSPENSIBILI

La sospensione può essere richiesta **SOLO per i MUTUI IPOTECARI destinati all'ACQUISTO della PRIMA CASA**

- ✓ **SI** Surroghe e Accolli sempre se relativi alla 1° casa
- ✓ **SI** Mutui misti Acquisto e Ristrutturazione
- ✗ **NO** Sola ristrutturazione
- ✗ **NO** Sola costruzione
- ✗ **NO** Sola liquidità

- **OPERAZIONI IN AMMORTAMENTO DA ALMENO UN ANNO**
- **SU IMMOBILI NON DI PREGIO** (Esclusi A1, A8, A9)
- **IMMOBILE UTILIZZATO EFFETTIVAMENTE COME ABITAZIONE PRINCIPALE** (no seconde case)
- **IMPORTO MASSIMO** = € 400.000 (All'erogazione, no capitale residuo al momento della richiesta. Nel caso di surroga o accollo l'importo di riferimento è quello al momento della surroga o dell'accollo)

EFFETTI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

Possibilità di reitero della sospensione

È possibile richiedere una nuova sospensione anche se si è già fruito di un precedente periodo, anche di 18 mesi, purchè:

- il **MUTUO SIA TORNATO IN REGOLARE AMMORTAMENTO** da almeno tre mesi;
- **L'EVENTO PER CUI SI CHIEDE LA SOSPENSIONE SIA DIVERSO** da quello per cui si è ottenuta la precedente sospensione.

EVENTI AMMISSIBILI – PRIVATI 1

Eventi

Licenziamento



Fine contratto a termine non rinnovato



Sospensione per cassa integrazione per almeno 30 gg consecutivi

Riduzione orario di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi e per almeno il 20% dell'orario complessivo



Documenti richiesti

Lettera licenziamento

Copia contratto scaduto

Copia provvedimento autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito o dichiarazione del datore di lavoro (autocertificata 47-445/2000) che attesti la sospensione e/o riduzione orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore con indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro

EVENTI AMMISSIBILI – PRIVATI 2

Eventi

Morte del mutuatario



Documenti richiesti

Certificato morte

Sopravvenuta invalidità 80 / 100%



Certificazione INPS

ATTENZIONE: in caso di cointestari l'evento può riferirsi anche a uno solo dei soggetti.

Se il soggetto colpito dall'evento NON è l'intestatario del mutuo ma un garante o terzo datore di ipoteca IL MUTUO NON SI PUÒ SOSPENDERE.

EVENTI AMMISSIBILI – ALTRI SOGGETTI

- **DIMINUZIONE DEL FATTURATO DI ALMENO IL 33% SU BASE GIORNALIERA**, rispetto all'ultimo trimestre 2019 confrontato con l'ultimo trimestre chiuso antecedente alla data di richiesta.
- Non è richiesto nessun documento se non **AUTOCERTIFICAZIONE**.
- I **CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ** di tali dichiarazioni **SARANNO EFFETTUATI A CAMPIONE** dalla guardia di finanza.

DURATA SOSPENSIONE

DURATA MASSIMA RICHIEDIBILE = 18 MESI ANCHE FRAZIONABILE IN DUE PERIODI

Per sospensioni relative a cassa integrazione o riduzione di orario la durata varia in base alla durata della sospensione lavorativa:

- da 30 a 150 giorni continuativi max 6 mesi;
- da 151 a 302 giorni continuativi max 12 mesi;
- oltre 303 giorni continuativi max 18 mesi (si intende giorni lavorativi consecutivi, non di calendario).

LA DOMANDA DEVE ESSERE EFFETTUATA IN COSTANZA DI SOSPENSIONE DAL LAVORO.

ATTENZIONE!

Per normativa EBA la durata massima della sospensione senza segnalazioni negative = 9 mesi.

COME INOLTTRARE LA DOMANDA



Scaricare il modulo direttamente dal sito del ministero o consap (www.consap.it).



Compilare la richiesta in tutte le sue parti.



Il modulo deve essere **firmato da tutti i richiedenti** (in caso di più cointestatari) **e dai garanti**;



Consegnare la domanda completa di tutti i documenti necessari alla propria filiale.

QUANDO AVRÒ LA RISPOSTA?



La banca ha tempo 10 giorni lavorativi per verificare la presenza di tutti i documenti e inoltrare la domanda a Consap (ente che gestisce le richieste per conto del Ministero MEF).



Consap, entro 15 gg lavorativi esamina la domanda e risponde alla banca.



Se la **risposta è positiva** la banca ha **5 giorni per sospendere il mutuo** e comunicare l'avvenuta sospensione



Se la **risposta è negativa comunica immediatamente** che la richiesta è stata respinta da Consap e le relative motivazioni

EFFETTI DELLA SOSPENSIONE

VERRÀ **SOSPESA L'INTERA RATA.**

IL **MINISTERO COPRE IL 50%** DEGLI INTERESSI PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE.

ALLA RIPARTENZA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO **IL 50% DELLA QUOTA** INTERESSI RIMASTA A CARICO DEI CLIENTI **SARÀ SPALMATO SULLE RATE RIMANENTI.**

LA RICHIESTA È COMUNQUE DA CONSIDERARSI **A TITOLO ONEROSO.**